



COMUNE DI PESCAGLIA
PROVINCIA DI LUCCA
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215

Sono stabilite, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'IMU a valere per l'anno 2012:

- Aliquota ORDINARIA nella misura del	1,06 per cento
--	-----------------------

Ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate	0,55 per cento
	Detta aliquota si applica anche a:	
a)	al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota ed a condizione che il medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, unitamente alle pertinenze come sopra indicate;	
b)	unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché la stessa non risulti locata;	
c)	unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato sita nel territorio italiano, a condizione che non risulti locata	

2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto legge n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994	0,2 per cento
3)	Immobili locati a canone di libero mercato adibiti ad abitazione principale	0,76

- I.** La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 D. L. n. 201/2011, come convertito;
- II.** Detrazione di € **200,00** per “abitazione principale” e per le relative pertinenze, detrazione spettante anche alle fattispecie elencate al punto 1) lettere a) e b);
- Detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, D. L. n. 201/2011, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che l'abitazione è utilizzata da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'IACP nonché alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - La suddetta detrazione è maggiorata di **50,00 euro** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione al netto della detrazione di base non può superare l'importo di euro 400,00;
 - Che abitazione principale, intesa dal legislatore, è “l'immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; e le pertinenze della stessa “sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;
- III.** Per il riconoscimento delle agevolazioni previste in tema di “abitazione principale”, che i soggetti di imposta di cui alle fattispecie indicate nel punto 1) lettera a), b), c) dell'apposita tabella, sono tenuti alla presentazione di specifiche comunicazioni da far pervenire all'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, pena la decadenza dei relativi benefici. La comunicazione dovrà analiticamente indicare gli immobili oggetto dell'agevolazione;
- IV.** Di stabilire, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 59 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 446/1997, che i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili sono quelli indicati nella tabella allegata alla propria deliberazione n. 35 del 12/05/2011;